



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 20 agosto 2020

Le attività agricole connesse ed i prodotti acquistati da terzi

Risposta ad interpello 28 luglio 2020, n. 228.

L'AE ribadisce il regime applicabile, tanto ai fini II.DD. che ai fini IVA, da un imprenditore agricolo per alcune attività connesse.

Per l'attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio mediante utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, così come per l'attività di coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri, il reddito che ne deriva è **agrario** (articolo 32 comma 2 lett. c) del TUIR).

Ai fini Iva si rientra nella previsione dell'articolo 34 del DPR 633/72 (regime speciale per i produttori agricoli) per vino e olio, ma tale regime non è riferibile alle marmellate.

Nella confezione di cesti regalo anche in questo caso conta la distinzione se il contenuto dei cesti è esclusivamente con beni proprio di beni acquistati da terzi.

Nel primo caso si genera reddito agrario (articolo 32 TUIR) nel secondo tale regime non può essere applicato. Per detti cesti, confezionati con produzione propria e prodotti acquistati da terzi, si applica il regime di **impresa mista** (articolo 34, comma 5 DPR 633/1972). Per i prodotti propri la detrazione è applicata forfettariamente, per marmellata e altri prodotti il regime sarà analitico.

Ai fini II.DD., parimenti, il reddito scaturente sarà reddito d'impresa peraltro analitico essendo inapplicabile il regime forfettario di cui al 56-bis del TUIR.